



10939/17

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Regolamento  
preventivo  
di  
giurisdizione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. STEFANO SCHIRO' - Presidente Sezione -
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Presidente Sezione -
- Dott. CAMILLA DI IASI - Rel. Pres. Sezione -
- Dott. STEFANO PETITTI - Presidente Sezione -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -

R.G.N. 9039/2016

Cron. 10939

Rep.

Ud. 20/12/2016

cc

CI.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 9039-2016 proposto da:

ERG WIND SICILIA 3 S.R.L., elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61, presso lo studio  
dell'avvocato EUGENIO PICOZZA, che la rappresenta e  
difende unitamente agli avvocati PAOLO CENTORE e  
ANNALISA DI GIOVANNI, giusta procura in calce al  
ricorso;

2016

821

- **ricorrente** -

**contro**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del  
Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,  
che lo rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -

**contro**

EQUITALIA NORD SPA;


- **intimata** -

per regolamento di giurisdizione relativo al giudizio  
pendente al TRIBUNALE di GENOVA - R.g. 10371/15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 20/12/2016 dal Presidente Dott. CAMILLA DI  
IASI;

uditi gli avvocati EUGENIO PICOZZA e ANNALISA DI  
GIOVANNI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha chiesto che  
le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in camera di  
consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice  
ordinario, con le conseguenze di legge.



## **Fatti di causa**

A seguito di revoca dei contributi concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a Erg Wind Sicilia 3 s.r.l., società operante nel settore delle energie rinnovabili, venivano emesse da Equitalia Nord cartelle di pagamento per il recupero dei contributi già versati. La società proponeva opposizione dinanzi al Tribunale civile di Genova ed il Ministero si costituiva contestando la giurisdizione del giudice adito.

La società ha pertanto proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione successivamente illustrato da memoria. Il Ministero si costituì con controricorso. Il P.G. ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

## **Ragioni della decisione**

Non è in discussione in questa sede la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all'impugnazione dei decreti di revoca dei contributi a suo tempo concessi (che sono infatti stati impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), bensì l'appartenenza (o meno) al giudice amministrativo anche della giurisdizione in ordine alla opposizione alle cartelle di pagamento emesse per recuperare le somme erogate in forza del provvedimento revocato. Non si dubita pertanto del potere dell'Amministrazione (nello specifico, dell'Agente della riscossione) di procedere alla riscossione bensì del diritto del Ministero di ottenere le suddette somme sulla base di un titolo del quale si contesta, sotto diversi aspetti, l'efficacia esecutiva.

In proposito, la giurisprudenza di queste sezioni unite (alla quale il collegio intende dare continuità in mancanza di valide ragioni per discostarsene) è univoca nell'affermare che presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, sicché, in punto di giurisdizione, non può individuarsi altro giudice competente sulla materia che non sia il giudice civile, con la conseguenza che la questione di giurisdizione non può essere validamente eccepita o rilevata in sede di opposizione al precetto, nell'ambito della quale assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto della creditrice di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo

formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia (v. tra le altre su nn. 65 del 2016; 16390 del 2011).


In conformità con le conclusioni del P.G. deve essere pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale vanno rimesse le parti anche per le spese del presente regolamento.

**P.Q.M.**

La Corte a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.

Roma 20.12.2016

Il Presidente



**IL CANCELLIERE**  
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 05 MAG. 2017  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

